

D.M. 3 giugno 1999 ⁽¹⁾.

Approvazione dello statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ⁽²⁾.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 1999, n. 289.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 6, *D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250*.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO

E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

e

IL MINISTRO

PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto il *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250* istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, e in particolare l'art. 6, il quale stabilisce che lo statuto dell'E.N.A.C. è deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'Ente e approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con i ministri del tesoro e per la funzione pubblica;

Vista la delibera 1/1999 del 2 febbraio 1999, del consiglio d'amministrazione dell'E.N.A.C.;

Viste le determinazioni concordate nelle riunioni del 20 e 25 maggio 1999, della conferenza di servizi per l'approvazione dello statuto dell'E.N.A.C.;

Ritenuto che lo statuto deliberato dal consiglio d'amministrazione dell'E.N.A.C. in data 2 febbraio 1999 appare rispondente alle esigenze di funzionalità dell'Ente;

Decreta:

È approvato lo statuto dell'Ente nazionale per l'aviazione civile che costituisce parte integrante del presente decreto.

Ente nazionale per l'aviazione civile

Statuto

TITOLO I

Natura, scopi e attività dell'ente

Articolo 1

Natura giuridica e sede legale.

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile, qui di seguito denominato Ente, è un ente pubblico non economico dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, sottoposto all'indirizzo, vigilanza e controllo del Ministro dei trasporti e della navigazione.
2. L'Ente si conforma ai principi di trasparenza, efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto degli indirizzi di politica comunitaria e degli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi internazionali dell'aviazione civile anche in relazione alla sua prevista futura trasformazione in ente pubblico economico.
3. L'Ente ha sede legale in Roma.

Articolo 2

Funzioni e attività.

1. L'Ente esercita le funzioni amministrative e tecniche già attribuite alla Direzione generale dell'aviazione civile (D.G.A.C.), al registro aeronautico italiano (R.A.I.) e all'Ente nazionale della gente dell'aria (E.N.G.A.).
2. L'Ente nello svolgimento delle proprie funzioni provvede, fatte salve le prerogative del Ministro dei trasporti e della navigazione, in particolare ai compiti di:
 - a) regolamentazione tecnica, certificazione, attività inerenti ai provvedimenti di autorizzazione, concessione e licenze, nonché coordinamento, controllo, ispezione e attività sanzionatoria in materia di:
 - a1) progettazione, costruzione e manutenzione degli aeromobili e delle loro componenti;

a2) esercizio degli aeromobili, nonché espletamento delle attività di trasporto aereo, di lavoro aereo, di scuola di pilotaggio e di aviazione generale;

a3) attività lavorative del personale di terra e di volo impiegato nel campo aeronautico, nonché qualificazione dei relativi addetti, rilascio, mantenimento in esercizio, rinnovazione, sospensione, revoca e più in generale controllo dei connessi titoli e licenze;

a4) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali;

a5) installazioni, servizi e attività aeroportuali, sicurezza operativa degli aeroporti e delle aviosuperfici, sicurezza del volo e del trasporto aereo, facilitazioni aeronautiche (nell'accezione inglese *facilitation*);

a6) prevenzione e contenimento dell'inquinamento acustico ed ambientale, compreso quello elettromagnetico;

b) proposta e partecipazione alle attività di indirizzo, programmazione e garanzia dello sviluppo del sistema di trasporto aereo ed aeroportuale;

c) tenuta del registro aeronautico nazionale e pubblicazione del registro degli aeromobili civili;

d) tenuta dei registri e degli albi del personale navigante e degli altri operatori del settore nelle forme previste dal Codice della navigazione o dalle altre leggi speciali, nonché accertamento delle infrazioni disciplinari ed applicazione delle relative sanzioni;

e) attività di coordinamento con l'Ente nazionale di assistenza al volo, con l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e con l'Aeronautica militare, nell'ambito delle rispettive competenze, in materia di regolamentazione dei servizi di comunicazione, navigazione, sorveglianza e gestione del traffico aereo, anche con riferimento all'impiego dei satelliti e di nuove tecnologie;

f) rapporti con enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali, operanti nel settore dell'aviazione civile e rappresentanza, con unità operative, presso le organizzazioni internazionali, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione;

g) partecipazione, anche su delega del Ministro dei trasporti e della navigazione, alle attività nazionali ed internazionali, comprese quelle inerenti alla predisposizione degli accordi internazionali e bilaterali ed elaborazione della normativa di adeguamento ai principi e alle disposizioni nazionali ed internazionali nelle materie di competenza dell'Ente;

h) elaborazione delle proposte di pianificazione e di sviluppo del sistema aeroportuale nazionale e del sistema del trasporto aereo, individuando le relative fonti finanziarie;

i) regolamentazione, esame e valutazione dei piani regolatori aeroportuali, dei programmi d'intervento e dei piani d'investimento aeroportuale, razionalizzazione e modifiche delle procedure e di altre attività in materia di

servizi aeroportuali nonché affidamento dei servizi aeroportuali e relative concessioni;

j) eventuale partecipazione all'attività di gestione degli aeroporti di preminente interesse turistico e sociale ovvero strategico-economico;

k) affidamento, nelle forme previste dalla normativa vigente, dei beni del demanio aeroportuale, nonché apposizione dei vincoli di competenza nelle zone limitrofe agli aeroporti;

l) definizione e controllo dei parametri di qualità dei servizi aeroportuali e di trasporto aereo;

m) definizione dei parametri per la determinazione della capacità aeroportuale ai fini dell'attività di gestione delle bande orarie nonché assegnazione e gestione delle bande orarie negli aeroporti in cui le relative competenze non siano affidate ad altri organismi;

n) esame delle problematiche economiche del trasporto aereo anche a livello internazionale, nonché istruttoria degli atti concernenti tariffe, tasse e diritti aeroportuali, in attuazione anche delle direttive del Ministro;

o) attività di ricerca, studio e promozione nel settore dell'aviazione civile;

p) consulenza tecnica, giuridica, economica ed operativa; formazione, aggiornamento e riqualificazione professionale, attività peritale, nonché certificazione dei sistemi di qualità, nel settore dell'aviazione civile;

q) ogni altra attività nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge alla esclusiva competenza di altri soggetti.

TITOLO II

Organi dell'ente

Articolo 3

Organi dell'ente.

1. Sono organi dell'Ente:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il collegio dei revisori dei conti;

d) il direttore generale.

Articolo 4

Il presidente.

1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, con facoltà di conferire, a tali fini, deleghe e procure ed è legittimato a stare in giudizio in nome e per conto dell'Ente.

2. Il presidente propone al consiglio di amministrazione la definizione degli obiettivi e dei programmi da realizzare, nell'esercizio della funzione di indirizzo e programmazione dell'Ente.

3. Il presidente inoltre:

a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione, predisponendo, sentito il direttore generale, l'ordine del giorno delle relative riunioni;

b) sottoscrive, previa conforme delibera del consiglio di amministrazione, il contratto di programma;

c) sottopone al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio e di consuntivo con allegate le relazioni di accompagnamento e le note informative secondo quanto proposto dal direttore generale;

d) riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti;

e) presta la collaborazione necessaria all'esercizio del potere di vigilanza del Ministro dei trasporti e della navigazione, cui trasmette le deliberazioni soggette ad approvazione.

4. Il presidente, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito da un consigliere di amministrazione dallo stesso designato.

Articolo 5

Consiglio di amministrazione.

1. Il consiglio di amministrazione:

a) determina, su proposta del presidente, gli obiettivi e i programmi da attuare e adotta le direttive generali per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente, verificandone altresì l'attuazione;

b) delibera in ordine alla definizione e modifiche dello statuto, del regolamento amministrativo-contabile, del contratto di programma, del regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, del regolamento delle

tariffe per le prestazioni di servizi e degli altri regolamenti necessari al funzionamento e all'espletamento dei compiti dell'Ente;

c) delibera i bilanci, con le modalità indicate nel regolamento amministrativo-contabile;

d) previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delibera sulle dotazioni organiche del personale e adotta i provvedimenti di costituzione e soppressione delle strutture centrali e territoriali dell'organizzazione dell'Ente, nonché delle unità operative in ogni ambito interno ed internazionale;

e) provvede, su proposta del presidente sentito il direttore generale, alla nomina e al conferimento delle funzioni al vice direttore generale che coadiuva il direttore generale, nonché alla fissazione dei parametri di determinazione degli emolumenti ad esso spettanti;

f) nomina i membri dei Comitati istituiti ai sensi degli articoli 16 e 17 del presente statuto;

g) ratifica i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente, adottati in caso di urgenza dal direttore generale;

h) delibera sull'assunzione di mutui e sulle altre operazioni finanziarie;

i) delibera in ordine alla stipula di polizze assicurative per la responsabilità professionale dei componenti degli organi dell'Ente;

j) delibera, su proposta del direttore generale e secondo la legislazione vigente in materia, oltre che con le modalità indicate nel regolamento di organizzazione e del personale, anche dirigenziale, e nel regolamento amministrativo-contabile, le procedure concorsuali per l'assunzione del personale e dei dirigenti ed il conferimento dei relativi incarichi, anche a tempo determinato, le nomine a dirigente, nonché le relative assegnazioni alle strutture organizzative dell'Ente ed in materia di comandi e distacchi;

k) delibera, su proposta del direttore generale, l'affidamento nominativo di incarichi ad esperti esterni per lo studio di specifiche problematiche ed incarichi di supporto tecnico scientifico, nonché in ordine, fra gli altri elementi, alla loro durata ed al relativo compenso;

l) delibera sulle iscrizioni, cancellazioni, riduzioni, postergazioni di ipoteche;

m) delibera sulle liti e sulle transazioni, decidendo motivatamente se avvalersi o meno del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato;

n) adotta i provvedimenti concernenti il demanio e il patrimonio immobiliare e delibera in ordine alla definizione di tariffe, tasse e diritti;

o) delibera la partecipazione a società, enti e consorzi, nonché la stipulazione di accordi con organismi nazionali, comunitari ed internazionali;

p) esercita il potere di indirizzo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'art. 73, comma 5, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modifiche ed integrazioni;

q) definisce le politiche finanziarie dell'Ente;

r) delibera su tutte le altre materie di indirizzo, non espressamente riservate ad altri organi dell'Ente dalla legge o dal presente statuto.

2. I consiglieri in numero minimo di due possono motivatamente richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione e con un preavviso di almeno sette giorni rispetto alla stessa l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno.

3. Le sedute del consiglio di amministrazione sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. Le delibere sono approvate quando ottengono il voto della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le delibere e le modifiche di cui alle lettere a), b), d), f), o) del comma 1 del presente articolo sono assunte dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti in carica.

5. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con apposito regolamento, le norme per il suo funzionamento.

6. Il consiglio di amministrazione adotta il codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, ai sensi dell'art. 58-bis del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modifiche ed integrazioni, e, a tal fine, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e acquisito il parere del Comitato consultivo degli operatori e utenti di cui al successivo art. 17, verifica l'applicabilità del codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, definito dal Dipartimento della funzione pubblica, apportandovi i conseguenti adeguamenti.

Articolo 6

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il collegio dei revisori esplica il controllo sull'attività dell'Ente ai sensi dell'art. 2397 e seguenti del codice civile. In particolare, controlla la gestione amministrativa e contabile dell'Ente; accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie; esamina i bilanci dell'Ente redigendo apposite relazioni; effettua periodiche verifiche di cassa; può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e di controllo.

2. Il collegio dei revisori esprime parere sugli atti deliberativi riguardanti bilanci preventivi, variazioni ai medesimi, conti consuntivi, contrazione di mutui e partecipazioni societarie, ricognizione e riaccertamenti dei residui attivi e

passivi e inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale, nonché sulle questioni ad esso sottoposte dal consiglio di amministrazione, al quale può chiedere informative specifiche.

3. I membri del collegio dei revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Il collegio dei revisori dei conti può chiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione.

5. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni del codice civile in materia di collegio sindacale.

Articolo 7

Direttore generale.

1. Il direttore generale partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura, avvalendosi dei competenti uffici dell'Ente, l'istruttoria e l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione; sovrintende all'attività di tutti gli uffici ed unità operative, assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali, nonché l'unità di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue, riferendone al presidente, ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'Ente e ne informa tempestivamente il presidente per la successiva sottoposizione alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

3. Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, al quale può attribuire, nei limiti delle competenze di cui è titolare, responsabilità di settore e delegare specifiche funzioni.

4. Il direttore generale, in caso di assenza o di impedimento temporaneo, è sostituito dal vice direttore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, da un dirigente delegato dal direttore generale.

Articolo 8

Incompatibilità e decadenza dei componenti degli organi.

1. Fatto salvo quanto in via generale previsto dalla normativa istitutiva dell'Ente, la carica di presidente è incompatibile con le funzioni di cui all'art. 7 della *legge 24 gennaio 1978, n. 14*.
2. È causa di incompatibilità con la carica di componente degli organi dell'Ente avere, all'atto della nomina, vertenze in corso con l'Ente stesso.
3. I componenti degli organi non possono, nel settore di competenza dell'Ente, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi diretti o indiretti, anche di tipo professionale e di consulenza.
4. Il verificarsi di una delle cause di incompatibilità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo comporta la decadenza dall'incarico, qualora gli interessati non la rimuovano nel termine loro assegnato dal Ministro dei trasporti e della navigazione; la eventuale decadenza, previa contestazione da parte del medesimo Ministro, è dichiarata dall'autorità competente per la nomina.
5. I componenti degli organi dell'Ente decadono dalla carica se interdetti, inabilitati, falliti, condannati a pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.
6. I componenti degli organi dell'Ente non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza fino a quattro anni successivi alla scadenza del mandato. La violazione di tale divieto comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4, comma 8, del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*.

Articolo 9

Sostituzione di componenti degli organi.

1. Alla sostituzione di un componente degli organi, si procede secondo le modalità di nomina fissate nella legge istitutiva, nei limiti temporali della scadenza del mandato del titolare sostituito.

TITOLO III

Struttura, organizzazione e funzionamento dell'ente

Articolo 10

Struttura organizzativa e articolazione territoriale.

1. La struttura dell'Ente, basata su logiche organizzative orientate ad assicurarne la massima flessibilità operativa, si articola, in relazione alle esigenze funzionali dirette a garantire efficacia, efficienza, economicità dell'azione amministrativa e dei servizi resi all'utenza, in struttura centrale e territoriale.
 2. La struttura territoriale si articola in modo da garantire la distribuzione delle attività sul territorio con modalità di decentramento funzionale, nel rispetto della legislazione del settore, con possibilità di prevedere unità operative all'estero presso le sedi di rappresentanza delle organizzazioni internazionali in materia di aviazione civile.
 3. Il consiglio di amministrazione definisce l'organizzazione dell'Ente nel rispetto dei principi e dei criteri di funzionamento enunciati nei precedenti commi.
-
-

Articolo 11

Personale.

1. Il personale dipendente dell'Ente è articolato in quattro aree di attività:
 - a) dirigenziale;
 - b) professionale;
 - c) operativa;
 - d) tecnico-economico-amministrativa.
2. Al personale appartenente alla qualifica dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione, spetta l'attuazione e la gestione di progetti con l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi conseguenti, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
3. Al personale appartenente al ruolo professionale di cui alla *legge n. 70/75* sono attribuite le attività istituzionali relative a progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeromobili e delle infrastrutture ed impianti aeroportuali nonché ogni altra attività di tipo professionale connessa alla attività istituzionale dell'Ente.
4. Appartengono all'area operativa gli ispettori di volo di cui alla *legge 23 settembre 1980, n. 591*, ed i dipendenti che esplicano attività di natura

operativa, di ispezione, vigilanza e controllo in ambito aeroportuale per l'espletamento dei compiti istituzionali.

5. Appartengono all'area tecnico-economico-amministrativa i dipendenti che nell'esercizio delle proprie funzioni esplicano attività inerenti ai servizi amministrativi, organizzativi, patrimoniali, contabili, di assistenza tecnica, nonché ai servizi di supporto all'attività dirigenziale e professionale.

6. Il reclutamento del personale, anche dirigenziale, avviene in conformità alle previsioni normative in materia contenute nel *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni ed integrazioni, con le modalità previste dal regolamento amministrativo-contabile e di quello di organizzazione e del personale, anche dirigenziale.

7. Il rapporto di lavoro del personale dell'Ente è disciplinato dal contratto collettivo di lavoro stipulato dall'A.R.A.N., quale rappresentante dell'Ente, conformandosi alle previsioni contenute nell'art. 73, comma 5, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12

Relazioni sindacali.

1. Il direttore generale, su indicazione del presidente e del consiglio di amministrazione, cura le relazioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Articolo 13

Ufficio relazioni con il pubblico.

1. L'Ente individua, nell'ambito della propria struttura, ai fini della trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e sicurezza dei procedimenti decisionali, l'ufficio per le relazioni con il pubblico, che dovrà avvalersi anche di forme di comunicazione telematica e di rete.

Articolo 14

Patrimonio e fonti di finanziamento.

1. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni mobili e immobili per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo istitutivo dell'Ente;

b) dai beni del demanio aeroportuale assegnati a titolo gratuito all'Ente per il successivo affidamento in gestione, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*.

c) dai beni mobili ed immobili già appartenenti al registro aeronautico italiano ed all'Ente nazionale della gente dell'aria.

2. Le entrate dell'Ente sono costituite da:

a) trasferimenti da parte dello Stato connessi all'espletamento dei compiti istituzionali dell'Ente ed all'attuazione del contratto di programma, di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*;

b) proventi previsti dall'art. 7 della legge 2 agosto 1985, n. 449, come successivamente integrata e modificata;

c) tariffe per le prestazioni di servizi stabilite con apposito regolamento di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*;

d) proventi derivanti dall'esercizio di attività diverse.

Articolo 15

Ordinamento contabile, disposizioni finanziarie e procedure di riscossione.

1. Il regolamento di contabilità, che definisce i principi e le modalità della gestione contabile, è deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, e approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La proposta di bilancio preventivo e il progetto di bilancio consuntivo, corredato da una relazione sull'andamento della gestione, sono inviati dal presidente al collegio dei revisori e ai consiglieri di amministrazione quindici giorni prima della data della seduta in cui devono essere discussi. Le relative deliberazioni vengono adottate rispettivamente entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ed entro il mese di aprile successivo all'esercizio scaduto. Le stesse, corredate dalla relazione del collegio dei revisori, vengono trasmesse al Ministro dei trasporti e della navigazione e al Ministro del tesoro entro dieci giorni dalla data della deliberazione, per l'approvazione secondo le disposizioni normative vigenti in materia.

3. All'Ente si applica la procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al *regio decreto 14 aprile 1910, n. 639*, e successive modifiche ed integrazioni. I crediti dell'Ente sono altresì assistiti dai privilegi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 16

Comitato consultivo tecnico economico e giuridico.

1. È istituito il comitato consultivo tecnico, economico e giuridico, che dura in carica due anni ed è composto dal direttore generale o suo delegato, che lo presiede, e da sei membri esperti in materie tecniche, economiche e giuridiche. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti del comitato, se appartenenti ad amministrazioni pubbliche, devono rivestire qualifica non inferiore a dirigente generale di livello C e non possono espletare altre funzioni nell'ambito dell'attività dell'Ente.
3. Il comitato esprime parere non vincolante su proposte di regolamenti riguardanti la sicurezza, l'esercizio delle attività di trasporto aereo e la gestione degli aeroporti, nonché su ogni altra questione sottopostagli, nell'ambito delle rispettive competenze, dal direttore generale, dal consiglio di amministrazione o dal presidente dell'Ente.

Articolo 17

Comitato consultivo degli operatori e utenti.

1. È istituito il comitato consultivo degli operatori e degli utenti, che dura in carica due anni ed è composto da nove membri, compreso il presidente dell'Ente o un suo delegato, che svolge funzioni di coordinatore. Il direttore generale o un suo delegato partecipa ai lavori del comitato. L'incarico è rinnovabile per una sola volta.
2. I componenti del comitato sono scelti, con criteri di rappresentatività, tra i soggetti designati dalle associazioni di categoria degli operatori aeroportuali pubblici e privati, dai vettori aerei, dai rappresentanti dell'industria aeronautica, dagli utenti del trasporto aereo e da tutti coloro che operano in modo rilevante nel settore di competenza dell'Ente.
3. Il comitato esprime parere non vincolante in materia di:
 - a) pianificazione e concertazione dello sviluppo del sistema aeroportuale;
 - b) verifica della compatibilità economica della misura dei canoni e dei diritti aeroportuali in relazione alla destinazione degli stessi;

c) definizione dei livelli di qualità dei servizi resi agli utenti dagli operatori del settore;

d) ogni altra materia indicata dal consiglio di amministrazione dell'Ente.

Articolo 18

Sanzioni disciplinari.

1. L'Ente provvede all'accertamento delle infrazioni disciplinari a carico del personale titolare di licenze aeronautiche e di tutti coloro che siano assoggettati al potere disciplinare dell'Ente, nelle modalità stabilite dal consiglio di amministrazione con apposita disciplina.

Articolo 19

Composizione delle controversie.

1. L'Ente organizza ed amministra servizi di conciliazione ed arbitrato concernenti le controversie sorte in occasione ed in relazione a contratti aventi ad oggetto prestazioni attinenti le materie di propria competenza.
 2. Hanno diritto ad accedere ai servizi di cui sopra i soggetti considerati sia consumatori che professionisti ai sensi dell'art. 1469-*bis*, primo comma, codice civile.
 3. Il consiglio di amministrazione, con apposita disciplina, stabilisce le norme di funzionamento dei servizi di cui al presente articolo.
-

Articolo 20

Disposizioni transitorie e finali.

1. In conformità alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 4, del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*, durante la vigenza del primo contratto di programma, il direttore generale dell'Ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, avvia procedure finalizzate alla riqualificazione professionale

per il personale di tutte le qualifiche e livelli, prevedendo altresì modalità valutative in esito al raggiungimento di obiettivi per progetti.

2. Ai fini dell'unificazione giuridica ed economica del personale dell'Ente, il consiglio di amministrazione predispone apposite tabelle di equiparazione, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 2, del *decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250*.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando l'obbligo di adeguamento dei regolamenti dell'Ente secondo le disposizioni ivi stabilite.
